DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1974

relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE (IV/560 — Duro-Dyne — Europair)

(I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)

(75/74/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli da 5 a 8,

vista la notificazione presentata il 31 ottobre 1962 in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 dalla società Van den Bosch SPRL d'Ixelles (Belgio), una parte delle cui attività, in particolare quelle relative all'accordo qui sotto menzionato, sono state trasferite l'11 gennaio 1968 alla Europair International SA, Ixelles, in appresso denominata Europair, di un accordo da essa concluso il 24 settembre 1956 con l'impresa Duro-Dyne Corporation of New York (USA), in appresso denominata Duro-Dyne,

vista la pubblicazione dell'essenziale del contenuto della notificazione eseguita in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 73 del 29 giugno 1974,

visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 16 ottobre 1974,

I

considerando che l'accordo notificato, nel testo attualmente in vigore, contiene le seguenti disposizioni principali :

L'impresa Duro-Dyne, le cui attività sono la fabbricazione e la distribuzione di prodotti speciali destinati principalmente agli impianti di riscaldamento e di aria condizionata, concede all'impresa Europair la distribuzione generale esclusiva degli articoli che portano il suo marchio nei seguenti paesi : Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Francia, Italia, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Sudafrica, vale a dire in un territorio che comprende, oltre a quest'ultimo paese ed alla Svizzera, tutti gli Stati membri della CEE.

I prodotti che Europair è incaricata di vendere formano una serie di parecchie centinaia di vari articoli, fra i quali valvole, viti, raccordi flessibili, saldatrici elettriche.

Europair, che acquista e vende per proprio conto, fissa liberamente i suoi prezzi di vendita. Essa si impegna a mantenere una scorta sufficiente dei prodotti Duro-Dyne, ad assicurare un'assistenza tecnica soddisfacente ed a promuovere le vendite nei vari territori attribuitile ; ogni sei mesi essa deve fornire a Furo-Dyne dei dati relativi alle vendite, al numero degli acquirenti ed alle quantità acquistate.

Duro-Dyne s'impegna ad assistere Europair nella promozione delle vendite in tutti i territori contemplati dall'accordo. Essa assicura una garanzia di un anno in caso di difetto di costruzione ;

considerando che l'attività di Europair consiste ad un tempo nella fabbricazione e nell'importazione ed esportazione di materiale per riscaldamento e per impianti di aria condizionata e che essa commercializza una vasta gamma di prodotti nei quali si inseriscono gli articoli oggetto del contratto con Duro-Dyne che sono complementari a quelli di propria fabbricazione ; che il suo fatturato complessivo supera i 500 milioni di FB ;

considerando che all'interno del mercato comune Europair, ad eccezione della Francia dove essa vende direttamente, affida la distribuzione della sua gamma di prodotti ad un concessionario esclusivo per ogni paese ; che essa offre i suoi prodotti a tali concessionari a condizioni di prezzo identiche e che gli accordi conclusi con essi soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2591/72 della Commissione, dell'8 dicembre 1972 [3], relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie d'accordi di distribuzione esclusiva ; che quindi il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, non può essere applicato a tali contratti fino al 31 dicembre 1982 ; che, in particolare, questi contratti lasciano ogni concessionario del tutto libero di rivendere fuori dal paese attribuitogli ;

considerando che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito alla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

[3] GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15.

II

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che l'accordo in parola è concluso fra imprese e che ne risulta che Duro-Dyne si è impegnata ad eseguire forniture nel territorio concesso soltanto ad Europair, impedendo pertanto ad ogni altra impresa del mercato comune d'acquistare i prodotti oggetto del contratto direttamente da Duro-Dyne ; che quest'obbligo di fornitura esclusiva ha per conseguenza non soltanto di limitare la libertà dei contraenti, ma anche di modificare la posizione di terzi, in particolare degli altri rivenditori stabiliti nella CEE che desiderassero approvvigionarsi di prodotti oggetto del contratto direttamente presso Duro-Dyne ;

considerando che questa restrizione della concorrenza è sensibile per un gran numero di prodotti oggetto del contratto considerati isolatamente, quali per esempio i raccordi flessibili per i quali la quota di mercato nella CEE dei prodotti Duro-Dyne può essere stimata fra il 20 ed il 30 %, le valvole, per le quali detta percentuale è del 10 % circa e le saldatrici elettriche per le quali vi sono pochi concorrenti diretti ;

considerando che l'accordo è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, in effetti, dato che i prodotti Duro-Dyne occupano una quota apprezzabile del mercato della CEE, prima dell'accordo altri rivenditori stabiliti nella CEE sarebbero stati in grado d'acquistare ed avrebbero effettivamente acquistato tali prodotti da Duro-Dyne per poi rivenderli nel loro proprio paese od in un altro Stato membro ; che, invece, a causa dell'accordo i prodotti Duro-Dyne possono essere importati nella CEE e venduti negli Stati membri solamente o, direttamente, da Europair e dai suoi distributori o, indirettamente, da un distributore stabilito fuori della CEE ; che di conseguenza gli scambi intracomunitari dei prodotti in questione si sviluppano attraverso circuiti diversi da quelli che esisterebbero in assenza delle restrizioni derivanti dall'accordo ;

considerando che pertanto quest'accordo ricade nella sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

III

considerando che, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili all'accordo se esso contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti od a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che il regolamento n. 67/67/CEE non si applica all'accordo in questione in quanto questo riguarda la rivendita non in una parte definita del territorio del mercato comune, bensì nella totalità di detto territorio ;

considerando tuttavia che, nel caso di specie, l'esistenza di un distributore principale esclusivo incaricato dell'importazione per tutto il territorio della CEE di una vasta gamma di prodotti d'origine statunitense contribuisce a migliorare la distribuzione di detti prodotti all'interno del mercato comune ;

considerando infatti che Duro-Dyne può così concentrare le sue attività relative alla distribuzione dei suoi prodotti ; che essa non è obbligata ad intrattenere molteplici relazioni d'affari con distributori situati nei diversi Stati membri e che il fatto che essa affidi l'organizzazione della vendita dei suoi prodotti nella CEE ad un distributore permette di ovviare più facilmente alle difficoltà inerenti a disparità di ordine linguistico, giuridico e tecnico ; che questo vantaggio è tanto più importante in quanto i prodotti in questione, generalmente piccoli accessori per gli impianti di riscaldamento e di aria condizionata, costituiscono un gran numero di articoli molto vari che debbono potersi integrare nei diversi sistemi completi esistenti sul mercato comunitario e debbono presentare le caratteristiche tecniche richieste ;

che l'accordo notificato facilita in tal modo la promozione delle vendite dei prodotti in questione, permette d'agire in modo più intensivo sul mercato di questi prodotti e di garantire la continuità del loro approvvigionamento, razionalizzando nel contempo la loro distribuzione ;

considerando altresì che il fatto che, in contropartita dell'esclusività accordatale, Europair assume nella CEE, al posto di Duro-Dyne, il compito di promuovere le vendite dei prodotti previsti dall'accordo, di mantenere una scorta sufficiente di questi prodotti e di garantire un servizio tecnico soddisfacente, permette ai prodotti Duro-Dyne di affrontare la concorrenza sul mercato ;

considerando inoltre che la concentrazione da parte di Europair delle importazioni nella CEE di una vasta gamma di prodotti aventi un prezzo generalmente poco elevato e provenienti da un paese terzo relativamente lontano, permette una razionalizzazione delle formalità relative a queste importazioni ed una diminuzione dell'incidenza delle spese di trasporto sul loro prezzo unitario ;

considerando infine che, poiché l'accordo in questione concerne articoli che completano e s'aggiungono a quelli di sua fabbricazione, Europair può così offrire agli utilizzatori nel mercato comune un assortimento più esteso d'accessori per il riscaldamento ed il condizionamento d'aria ;

considerando che i fatti e le valutazioni che precedono consentono di concludere che l'accordo di concessione esclusiva fra Duro-Dyne e Europair comporta, per la distribuzione, alcuni miglioramenti rispetto alla situazione che si avrebbe se quest'accordo d'esclusiva non esistesse ;

2. considerando che l'accordo in questione riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ; che infatti, data la pressione della concorrenza esistente sia sul mercato dei diversi accessori in questione che su tutta la gamma offerta, Europair deve far sì che i vantaggi suddescritti si riflettano nelle condizioni che essa offre ai propri concessionari negli Stati membri della CEE ;

che ciascuno di questi ultimi deve a sua volta tener conto, nella sua politica di vendita, non soltanto di prodotti analoghi concorrenti dei prodotti Duro-Dyne, ma anche, attesa l'assenza di un divieto d'esportazione nei contratti di subdistribuzione, dei prodotti Duro-Dyne stessi provenienti direttamente o indirettamente, da altri concessionari d'Europair ; che ciascuno di essi ha pertanto interesse a presentare ai consumatori i prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose ;

3. considerando che i vantaggi descritti alla sezione III, punto 1, non hanno potuto essere ottenuti se non a prezzo d'una restrizione di concorrenza, cioè mediante il conferimento di una esclusiva ad Europair per tutto il territorio della CEE ; che gli elementi di fatto a conoscenza della Commissione portano a ritenere che, nel caso di specie, il miglioramento della distribuzione non potrebbe essere ottenuto altrettanto bene con un altro sistema di vendita ;

considerando che l'accordo notificato non contiene alcun'altra restrizione della concorrenza ;

4. considerando che i prodotti Duro-Dyne sono in diretta concorrenza con prodotti analoghi messi in vendita da molte altre imprese nel mercato comune ; considerando inoltre che Europair, in quanto distributore esclusivo principale, non beneficia d'una protezione territoriale assoluta ; che in effetti Duro-Dyne non si è impegnata, in particolare, ad astenersi da consegne indirette nel territorio concesso in esclusiva di modo che imprese diverse da Europair possono acquistare i prodotti oggetto del contratto presso altri rivenditori di Duro-Dyne stabiliti fuori della CEE ;

considerando, d'altra parte, che Europair applica ai suoi concessionari un'unica tariffa di prezzi e che il sistema di distribuzione che essa ha organizzato permette la realizzazione di importazioni parallele fra diversi territori del mercato comune e che, pertanto, allo stadio della distribuzione finale la concorrenza è rispettata ;

considerando che l'accordo non dà quindi alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

considerando che tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono dunque soddisfatti ;

IV

5. considerando che il conferimento alla decisione di una retroattività sino al 13 marzo 1962 è basato sull'articolo 6, paragrafo 2, e la fissazione della durata di validità sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che per fissare questa durata può ammettersi che le principali ragioni che hanno motivato la decisione non si modificheranno in modo sostanziale sinché i contratti di sottodistribuzione soddisferanno le condizioni del regolamento n. 67/67/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di concessione esclusiva attualmente in vigore tra le imprese Duro-Dyne Corporation (New York) ed Europair International SA (Ixelles).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 1962 ed è valida fino al 31 dicembre 1982.

Le imprese Europair International SA (Ixelles) e Duro-Dyne Corporation of New York (Stati Uniti d'America) sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI